

dossier

XIX Legislatura

24 ottobre 2025

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

A.C. n. 2668

Parte I – *Schede di lettura*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 537/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-3855 st_bilancio@camera.it - ~~X~~ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 498/1

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 385

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685  com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0195a.docx

INDICE

SCHEDA DI LETTURA	3
Articolo 1, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria</i>)	3
Articolo 1, commi 3 e 4 (<i>Abrogazione di norme in materia di zone logistiche semplificate</i>)	9
Articolo 2 (<i>Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche ed Umbria</i>)	11
Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche ed Umbria</i>)	13
Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>)	16

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1 e 2
**(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori
delle regioni Marche ed Umbria)**

L'articolo 1, comma 1, dispone l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – **ZES unica** all'intero territorio delle **regioni Marche ed Umbria**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire lo sviluppo di **nuovi investimenti** in tali territori che rientrano nelle **regioni in transizione**.

Il comma 2 provvede ad **integrare la disciplina** della ZES unica, introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della **Struttura di missione ZES**, del **Portale web** della ZES unica e dello **Sportello unico digitale ZES - S.U.D.** nonché di ricomprendere nella **Cabina di regia della ZES** i Presidenti delle due regioni.

Nel dettaglio, il **comma 1** è volto alla **estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno** – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, **all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'estensione è finalizzata a favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle due suddette regioni attualmente rientranti nella tipologia delle “**regioni in transizione**”, così come individuate dalla normativa europea come **ammissibili alle deroghe** previste **dall'articolo 107** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In base all'Allegato II della [Decisione di esecuzione della Commissione 2021/1130 del 5 luglio 2021](#) (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le **regioni in transizione** dell'Italia sono: **Abruzzo, Umbria e Marche**.

In base al Regolamento (UE) n. 2021/1060, che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, la classificazione delle Regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali si basa sul prodotto interno lordo (PIL), secondo il seguente criterio:

- **Regioni meno sviluppate:** con un PIL *pro capite* inferiore al 75% della media comunitaria. Per l'Italia, in base all'Allegato 2 della Decisione n. 2021/1130 rientrano in questa categoria **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**;
- **Regioni in transizione:** con un PIL *pro capite* compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria. Per l'Italia, rientrano in questa categoria **Abruzzo, Umbria e Marche**;
- **Regioni più sviluppate:** con un PIL *pro capite* superiore al 100 % della media comunitaria. In tale categoria rientrano tutte le **restanti regioni** del centro-nord d'Italia.

Come riportato nella Relazione illustrativa, **l’inserimento delle regioni Marche e Umbria nell’area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica** dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria - caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli - la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli **strumenti incentivanti** per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES, secondo la **misura massima** consentita dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#), predisposta ai sensi della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a) e c) del TFUE.

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE reca il **divieto** di concessione degli **aiuti di Stato** alle imprese, prevedendo che, salvo le specifiche deroghe contemplate dai Trattati, sono **incompatibili** con il **mercato interno**, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati**, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di **falsare la concorrenza**.

Le **deroghe** agli aiuti di Stato sono individuate ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107. In particolare, le **lettere a) e c) del paragrafo 3** individuano gli **aiuti a finalità regionale**, destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, rispetto a quella dell’Unione nel suo complesso (**lett. a)**); ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo economico (**lett. c)**).

La **Carta degli aiuti a finalità regionale** è il documento che individua le **aree** in condizioni di svantaggio economico in cui è **ammessa la deroga** al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato, definendo **l’intensità massima degli aiuti** di Stato che le imprese in quelle zone possono ricevere.

Nella [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia](#) (approvata con [decisione della Commissione europea C\(2021\)8655](#) come integrata con [decisione C\(2022\)1545 final, del 18 marzo 2022](#) e successive modifiche), i territori delle **regioni meno sviluppate** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) sono integralmente ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107.3.a) del TFUE (“**zone a**”). Le zone ammissibili alle deroghe dell’articolo 107.3.c), (“**zone c**”) non predefinite, sono state individuate nell’ambito delle aree svantaggiate dell’**Abruzzo** e delle **regioni del Centro Nord**, attraverso un processo più articolato che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni interessate.

Oltre all’individuazione dei territori, la Carta definisce le **intensità massime di aiuto** applicabili. Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:

- **40%** dei costi sostenuti per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al **30%** per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- **10%** nelle “zone c non predefinite” con un PIL *pro capite* superiore al 100% della media dell’UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;
- **15%** dei costi sostenuti nelle altre “zone c non predefinite”.

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – **ZES unica** è stata istituita dal D.L. n. 124 del 2023 a partire **dal 1° gennaio 2024**, con lo scopo di favorire e sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni del Sud attraverso la **semplificazione amministrativa** (autorizzazione unica) e l'agevolazione degli **investimenti** (credito d'imposta). La ZES unica ricomprende attualmente i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

L'organizzazione della ZES unica è demandata a una **Cabina di regia ZES**, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e alla **Struttura di missione per la ZES** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (art. 10 del decreto-legge n. 124). Presso la Struttura di missione è istituito, dal 1° gennaio 2024, lo **Sportello unico digitale (S.U.D.) ZES** a cui sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica.

Si rammenta che la **Struttura di missione per la ZES è stata soppressa** dall'articolo 9-bis del D.L. n. 116 del 2025 (convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147), il quale ha **trasferito** le competenze, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, al **nuovo Dipartimento per il Sud**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud¹. La soppressione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud.

All'interno della ZES l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, sia in termini di **semplificazioni di tipo procedimentale** (riduzione dei termini procedurali e rilascio di un'*autorizzazione unica*, sostitutiva di tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica), sia in termini di **agevolazioni di tipo finanziario** in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.

Le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica possono infatti beneficiare del **credito d'imposta**, disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite dello stanziamento annuale destinato al finanziamento di detta agevolazione. Il credito d'imposta, riconosciuto originariamente nel limite di spesa complessivo di **1,8 miliardi** di euro (art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023), è stato poi **aumentato** di ulteriori **1,6 miliardi di euro per l'anno 2024** (art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2024). La legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024, art. 1, co. 485-491) ha previsto **l'estensione al 2025** del credito d'imposta nella ZES unica, con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il limite di spesa per il

¹ Si tratta delle funzioni definite dall'articolo 2 del **d.P.C.m 7 luglio 2025** (pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2025) recante "Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra".

riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato a **2,2 miliardi** per il 2025. Il credito di imposta è determinato:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, rispettivamente del **50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del **Fondo per una transizione giusta** nelle regioni **Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione **Abruzzo** indicate dalla vigente **Carta degli aiuti** a finalità regionale 2022-2027.

Il [Piano strategico della ZES unica](#), di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi [approvato](#) con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i **settori da promuovere** e quelli da rafforzare, gli **investimenti** e gli **interventi prioritari** per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso **nove filiere** da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, *Automotive*, *Made in Italy* di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e **tre tecnologie da promuovere** (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech").

Si ricorda, infine, che nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico della ZES unica, **zone franche doganali** intercluse ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013](#), la cui perimetrazione è proposta dalla Struttura di missione ed approvata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che contribuiscono alla competitività dei porti meridionali.

A seguito dell'estensione del perimetro della ZES unica alle regioni Marche e Umbria, il **comma 2** provvede a modificare l'attuale modello organizzativo della ZES al fine di:

- integrare la composizione della **Cabina di regia** di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 124, con i **Presidenti delle regioni Marche ed Umbria (lettera a))**;

Si rammenta che la Cabina di regia ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di **indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio**, è **presieduta dal Ministro per gli affari europei**, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai **Presidenti delle regioni interessate**, dal **Presidente dell'Unione delle province d'Italia** o da un suo delegato e dal **Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani** o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

- **estendere ai territori delle regioni Marche ed Umbria le competenze della Struttura di missione ZES** (destinata ad essere sostituita dal **Dipartimento per il Sud** della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del D.L. n. 116/2025,), del **Portale web** della ZES unica e dello **Sportello unico digitale ZES - S.U.D.**, a cui sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di informazione sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 124 del 2023 (**lettera b**)).

La lettera *b*) specifica, inoltre, che agli **oneri** derivanti dagli **eventuali adeguamenti delle infrastrutture tecnologiche** necessari per l'estensione delle attività delle predette strutture a Marche e Umbria, si potrà provvedere a valere sulle disponibilità del **Programma nazionale capacità per la coesione** finanziato dai fondi strutturali europei della **programmazione 2021-2027**.

Sulla base di quanto riportato nella Relazione tecnica, tale programma presenta le necessarie disponibilità.

Nella relazione tecnica si evidenzia, in particolare, che già gli **oneri** relativi all'istituzione del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. erano posti a carico del Programma nazionale capacità per la coesione. Secondo i dati comunicati dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, riguardo all'implementazione dello **Sportello unico digitale**, la relazione tecnica evidenzia che, a fronte di una stima iniziale di oneri per la sua istituzione pari a 3,5 milioni, è stato presentato ed è in corso di esecuzione un progetto del costo complessivo di circa 2,65 milioni, con la previsione di un **risparmio di spesa** per circa **900 mila euro** rispetto alla quantificazione effettuata in sede di predisposizione del decreto-legge n. 124 del 2023. La relazione tecnica considera, inoltre, ulteriori disponibilità afferenti alla Priorità 3 del Programma nazionale capacità per la coesione, non ancora assegnate a specifiche iniziative, pari a circa **95 milioni** di euro, che risulterebbero sufficienti a finanziare gli interventi di adeguamento dell'infrastruttura tecnologica già realizzata, avuto riguardo agli oneri sostenuti per l'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" relativamente a tutti i Comuni delle otto regioni indicate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, con un onere medio per ciascuna regione in circa 331.000 euro.

Con riferimento alla Struttura di missione ZES, nella relazione tecnica si afferma che tale struttura risulterebbe in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti

dall'estensione della ZES unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 3 e 4 (*Abrogazione di norme in materia di zone logistiche semplificate*)

L'**articolo 1, commi 3 e 4**, dispone l'**abrogazione**, per ragioni di coordinamento normativo, delle disposizioni che hanno previsto e regolato le modalità di **istituzione delle Zone logistiche semplificate** anche nelle **regioni in transizione**.

Nel dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 1 sopprime un periodo** del comma 61 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (n. [205 del 2017](#)), che reca la disciplina relativa all'istituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS), il quale prevedeva – a seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 13-bis del c.d. decreto-legge Coesione (n. [60 del 2024](#)) – l'istituzione di una **ZLS** anche per le **regioni in transizione** non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate, si rimanda al seguente testo a fronte.

Si ricorda che la disciplina istitutiva delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell'art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio 2018 e dal D.P.C.M. n. 40 del 4 marzo 2024, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle **aree geografiche** (c.d. ZLS), composte da territori quali porti, aree aeroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, in cui le imprese che vi operano o vi entrano sono **soggette semplificazioni di tipo procedimentale** (esemplificativamente, riduzione dei termini procedurali) e **autorizzative**. Con il decreto-legge n. 60 del 2024, sono state introdotte anche delle **agevolazioni fiscali**. In particolare, l'articolo 13 prevede un credito di imposta per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali (anche non assoggettati ad autorizzazione unica). L'articolo 13-bis, invece, introduceva la possibilità, sino ad allora prevista solo per le regioni più sviluppate, di istituire delle ZLS **anche** per le **regioni in transizione** non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, che, allo stato attuale, risultano essere l'**Umbria e le Marche**.

Attraverso l'intervento normativo in commento, dunque, la **possibilità di istituire una ZLS viene meno** con riferimento alle **regioni in transizione** non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, per essere circoscritta, dunque, alle sole regioni più sviluppate.

Il **comma 4** dell'articolo in rassegna, alla luce delle modifiche introdotte dai commi precedenti, **abroga** l'articolo 13-bis del c.d. decreto-legge Coesione.

Come anticipato, l'articolo 13-bis, al comma 1, apportava modifiche alla legge di bilancio del 2018 volte a consentire l'istituzione delle ZLS anche nelle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica.

Il comma 2 demandava a un d.P.C.m. – che ad oggi non risulta ancora emanato – la disciplina delle procedure di istituzione delle ZLS per le medesime regioni, oltre alla definizione delle relative modalità di funzionamento, nonché delle condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste.

Per maggiori dettagli in merito alla disciplina delle ZLS e, in particolare, alla disciplina di cui al decreto legge n. 60 del 2024, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 del D.L. 75/2023
Art. 1	Art. 1
61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.	61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

Articolo 2

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche ed Umbria)

L'**articolo 2**, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone l'**aggiornamento del Piano strategico della ZES unica**, approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024, al fine di individuare i **settori** da promuovere e quelli da rafforzare, gli **investimenti e gli interventi prioritari** per lo sviluppo delle regioni **Marche ed Umbria** e le relative modalità di attuazione del Piano strategico.

Nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applicano alle regioni Marche ed Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone l'**aggiornamento del Piano strategico della ZES unica** – quale documento di programmazione triennale che definisce la politica di sviluppo della ZES unica – al fine di individuare i **settori** da promuovere e quelli da rafforzare, gli **investimenti e gli interventi prioritari** per lo sviluppo delle regioni **Marche ed Umbria**, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché - come **precisato al Senato** - le modalità di attuazione del Piano strategico medesimo.

Per l'aggiornamento del Piano, da effettuarsi entro **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore** del provvedimento in esame, il comma rinvia alle modalità stabilite per l'adozione del Piano medesimo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ne prevede l'approvazione con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su **proposta del Ministro per gli affari europei**, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia.

Il Piano strategico della ZES unica - come stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 - è stato **sottoposto** dapprima alla Segreteria tecnica e successivamente alla **Cabina di regia ZES**, che in data **26 luglio 2024** ha espresso parere favorevole. Infine, il Piano è stato **approvato con il D.P.C.M. 31 ottobre 2024** (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15.01.2025).

Al fine di consentire l'immediata operatività della nuova disciplina alle regioni Marche e Umbria, il **comma 2** prevede che, **nelle more** dell'aggiornamento del Piano strategico, si applichino nei territori delle predette regioni, in quanto compatibili, le **previsioni del Piano strategico della ZES unica già approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024**, registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2024 al numero 3190.

Il **comma 3** reca la clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Piano strategico della ZES unica

Il [Piano strategico della ZES unica](#) è stato [approvato](#) con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano è stato sottoposto dapprima alla Segreteria tecnica e successivamente alla [Cabina di Regia ZES](#), istituita dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che il **26 luglio 2024** ha espresso parere favorevole.

Il Piano, di **durata triennale**, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES Unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i **settori** da promuovere e quelli da rafforzare, gli **investimenti** e gli **interventi prioritari** per lo sviluppo della ZES unica, **compresi** quelli destinati a favorire la **riconversione industriale** finalizzata alla **transizione energetica**, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli **svantaggi dell'insularità**, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Nel documento sono state identificate nel complesso **nove filiere** da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, *Automotive*, *Made in Italy* di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e **tre tecnologie da promuovere** (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. “*Cleantech*”).

Il Piano definisce una strategia per **l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno** a partire dalle aree di specializzazione consolidate per identificare gli interventi che possano massimizzare l'impatto economico e sociale sul territorio, con effetti duraturi di stimolo su crescita e occupazione. Gli strumenti sono, da un lato, un **regime autorizzatorio semplificato** e accelerato (che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica) dall'altro, le variegate **misure agevolative** (di carattere fiscale e non) rivolte agli operatori economici.

In un'ottica di attrazione di capitali, nazionali ed esteri, sono stati previsti una **pluralità di incentivi** (agevolazioni, contributi, crediti d'imposta, bonus e ammortamenti) finanziati con risorse regionali, nazionali e dell'UE; strumento **principale è il credito d'imposta** per investimenti nella ZES unica per il sostegno agli investimenti privati in beni strumentali. Possono beneficiarne le imprese che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive con sede in una delle regioni del Mezzogiorno. La percentuale del credito d'imposta varia in funzione della dimensione dell'impresa e della localizzazione dell'investimento.

A questa misura agevolativa si affianca il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che mira al sostegno degli investimenti delle imprese attive in questi settori, che effettuano acquisizione di beni strumentali.

Sono inoltre previsti **sgravi contributivi** indirizzati soprattutto a categorie tradizionalmente ai margini del mercato del lavoro, come giovani, disoccupati e donne.

Articolo 3

*(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per
l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni
Marche ed Umbria)*

L'**articolo 3** riconosce il **credito d'imposta ZLS** anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti, nel **periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle **regioni Marche ed Umbria**.

Il **comma 1 estende**, fatto salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies](#), del decreto-legge n. 202 del 2024, concernenti il riconoscimento del **credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)** di cui all'[articolo 13, comma 1](#), del decreto-legge n. 60 del 2024, agli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, di cui all'[articolo 16, comma 2](#), del decreto-legge n. 124 del 2023, realizzati, nel **periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, nelle zone delle **regioni Marche ed Umbria** ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Sul punto, si rammenta che, ai sensi del sopra citato articolo 3, commi 14-octies, è stato esteso il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023. Tale contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Nello specifico, si rappresenta che il sopracitato articolo 13 ha istituito un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella ZLS (per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#))

Il comma 14-novies del medesimo articolo 3 reca disposizioni sulle modalità di accesso al credito d'imposta in esame.

Infine, il comma 14-*decies* dispone che, ai fini del rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all'Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle predette comunicazioni. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al sopra citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia [alla relativa scheda del dossier](#) relativo al decreto-legge n. 202 del 2024, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il **comma 2** stabilisce che, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, nei territori di cui al comma 1, ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, deve essere **presentata** esclusivamente la **comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili** sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025, di cui al già citato articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 (le cui disposizioni sono per l'appunto entrate in vigore il 25 febbraio 2025).

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la finalità di tale intervento normativo è quella di evitare qualsiasi dubbio di tipo interpretativo in ordine al fatto che, *ratione temporis*, ai soggetti interessati dalla suddetta agevolazione si applichi l'obbligo di inviare nel periodo compreso tra il 22 maggio 2025 e il 23 giugno 2025 la comunicazione preventiva di cui al primo periodo del medesimo articolo 3, comma 14-*novies*.

Al riguardo, si rammenta che i commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della legge n. 202 del 2017 introducono la disciplina delle **Zone logistiche semplificate (ZLS)**, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali **delle regioni più sviluppate, e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica**. Le Zone logistiche semplificate ivi disciplinate, possono essere istituite nel numero di una per regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente **almeno un'area portuale** con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale. Il comma 65-*bis* riguarda la copertura finanziaria.

Per un approfondimento in merito agli aiuti di Stato a finalità regionale si veda il [dossier Gli aiuti di Stato, Disciplina europea e nazionale, Parte speciale](#) curato dal dipartimento Attività produttive del Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli [articoli 14](#), [15](#) e [22](#) del decreto-legge n. 124 del 2023 si applicano, nei limiti ivi previsti, ai **progetti inerenti alle attività**

economiche ovvero all'**insediamento di attività industriali, produttive e logistiche** da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni **Marche ed Umbria**, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Tali disposizioni si applicano, altresì, ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale proposito, si evidenzia che il citato articolo 14 stabilisce che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale autorizzazione sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Il successivo articolo 15 disciplina la modalità di presentazione dell'istanza finalizzata al conseguimento della suddetta autorizzazione unica.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al [dossier](#) relativo al decreto-legge n. 124 del 2023.

Il comma 4 incrementa da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024.

A seguito di una **modifica introdotta al Senato**, ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel testo originario del disegno di legge la copertura era assicurata mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023.

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023 riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori**, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 della medesima disposizione, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), e, in, particolare dell'articolo 25 del medesimo [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

Il comma 11 del citato articolo 5 dispone che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 siano previste, a copertura dell'intervento, risorse pari a 130 milioni di euro, che, a seguito della disposizione in commento, vengono ridotte per l'anno 2025 di 30 milioni di euro.

Articolo 4 ***(Entrata in vigore)***

L'**articolo 4** dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il **giorno successivo** a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 4 stabilisce che l'entrata in vigore della presente legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, in luogo dei quindici giorni ordinari di *vacatio legis* dalla pubblicazione.